COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa – Glatz Gunter c/ Comune di Pisa – liquidazione spese processuali come da sentenza n. 1208/2017 – importo € 1.141,38 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (102c13)

Soggetto creditore:
Denominazione: avv. Piero Petrocchi come da procura notarile allegata
Codice fiscale / PTRPRI40R22D612F
Residenza / Via C. Menotti n. 28 - Città Firenze

Importo complessivo del debito: € 1.141,38=

di cui:	€	700,00= spese e competenze liquidate sent
	€	105,00= rimborso forf. 15%.
	€	32,20= cap 4%
	€	184,18= IVA 22%
	€	120,00= esborsi

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed

arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Il sig. Gunter Glatz proponeva appello avverso la sentenza n. 1558/12 del Giudice di Pace di Pisa, con la quale veniva rigettato il ricorso promosso dallo stesso avverso una sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale confermando la sanzione opposta.
- Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1208/2017, accoglieva l'appello e condannava l'Ente al pagamento delle spese di lite per un totale di € 1.141,38=, comprensiva di IVA e accessori.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

x non si ravvisano profili di responsabilità;
si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:
_____
_____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
- sentenza del Tribunale di Pisa n. 1208/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula e coordinate bancarie
- procura notarile.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 20/10/2017

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

fg C:\Documenti\DEBITI FUORI BILANCIO\Dichiarazione sussistenza d.b.f.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2756 R.G.A.C. dell'anno 2013, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Pisa numero 1558/12 depositata in data 9.1.13 e pubblicata in data 11.1.13, decisa all'udienza del 18.10.17, vertente

TRA

Glatz Gunter, elettivamente domiciliato in Ponsacco presso lo studio dell'avv. D. Rondoni, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di appello; APPELLANTE

E

Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Pisa via degli Uffizi n. 1, rappresentato e difeso dagli avv. G. Lazzeri, S. Caponi e G. Gigliotti come da procura in calce all'atto di appello notificato;

APPELLATO

CONCLUSIONI

La parte appellante alla udienza del 18.10.17 concludeva chiedendo, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiarare nullo o comunque annullare il presunto verbale di accertamento di infrazione alle norme del c.d.s. apparentemente redatto

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a679

dalla PM di Pisa n. 4198996/P del 19/7/09. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Il Comune di Pisa concludeva chiedendo respingere il gravame con vittoria di spese di giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Glatz Gunter conveniva in giudizio il Comune di Pisa proponendo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Pisa numero 1558/12 emessa in data 9.1.13, la quale aveva respinto la propria opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme del c.d.s. n. 4198996/P del 19/7/09, a spese compensate.

Proponeva i seguenti motivi di appello: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 201 c. 1 ultimo periodo d.lgs. 285 del 1992, avendo il g.d.p. affermato che il termine di 360 giorni per la notificazione del verbale previsto dalla citata disposizione era stato rispettato dal Comune di Pisa, laddove la violazione era stata commessa in data 19.7.09 e la copia del verbale di contravvenzione inviata all'appellante recava la data del 21.10.2010; 2) violazione e falsa applicazione della normativa interna ed internazionale relativa alla notifica degli atti all'estero, in quanto la notificazione era da ritenersi inesistente essendosi la Germania opposta alla possibilità di notificazione a mezzo posta a persone residenti nel suo territorio.

Concludeva, pertanto, come riportato in epigrafe.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva, con la quale rilevava che qualora l'organo accertatore non sia in grado di conoscere immediatamente i dati dell'effettivo trasgressore il *dies a quo* per il decorso del termine è quello nel quale l'amministrazione è posta in grado di provvedere alla identificazione, il che era avvenuto soltanto nel novembre del 2009. Il verbale inoltre

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a679

era stato notificato correttamente, alla stregua dell'art. 11 della convenzione di Strasburgo, ratificata con L. n. 149 del 1983.

Quindi, disposto il mutamento del rito in quello del lavoro, precisate le conclusioni, all'udienza del 18.10.17 la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo in udienza.

Ciò posto l'appello è fondato, e va dunque accolto per quanto di ragione.

Occorre anzitutto rilevare che pur avendo la parte appellante errato nel proporre l'impugnazione con atto di citazione, anziché con ricorso come previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, essa risulta comunque pur sempre tempestivamente proposta.

A tal fine occorre infatti, come noto, far riferimento non alla data di notificazione dell'atto di appello, ma alla data di costituzione in giudizio, avvenuta nel caso di specie in data 10.7.13 a fronte di una sentenza di primo grado che risulta pubblicata, con inserimento della sentenza nell'elenco cronologico delle sentenze e attribuzione del relativo numero di identificazione, in data 11.1.13, come si evince dall'epigrafe della copia della sentenza prodotta in atti.

Tanto premesso va anzitutto affrontata, al fine di verificare la tempestività dell'opposizione proposta in primo grado, la questione relativa alla validità della notificazione del verbale di infrazione al c.d.s., effettuata al Glatz in Germania tramite il servizio postale.

Al riguardo occorre in effetti rilevare che la notificazione in questione era, *ratione temporis*, affetta da nullità (e non inesistenza), in quanto avvenuta nell'ottobre del 2010 tramite raccomandata internazionale, ma avendo la Germania aderito alla convenzione di Strasburgo opponendosi tuttavia all'uso delle vie postali sul territorio da parte di autorità estere per la notifica dei documenti, forma di notificazione poi ammessa soltanto a far data dal 2012.

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16d67f

In considerazione della nullità della notificazione del verbale l'opposizione proposta avverso lo stesso, pur datata luglio 2012, deve comunque considerarsi tempestiva.

Venendo all'esame del merito risulta in effetti errata la decisione del giudice di pace, allorquando afferma essere stato rispettato il termine di 360 giorni per provvedere alla notificazione del verbale di infrazione al c.d.s., previsto dall'art. 201 c. 2 c.d.s. per i soggetti residenti all'estero.

Che il termine in questione sia stato superato è invero ammesso dallo stesso Comune di Pisa, il quale sostiene la tempestività della notificazione computando quale *dies a quo* non la data dell'infrazione ma il novembre del 2009, epoca in cui l'accertatore avrebbe avuto effettiva conoscenza dei dati del trasgressore.

Tuttavia da un lato il termine di 360 giorni previsto per la notificazione ai soggetti residenti all'estero è stato definito "assolutamente insuperabile" dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 198 del 1996 e dall'altro il Comune di Pisa non ha fornito né richiesto di fornire in alcun modo la prova del proprio assunto, e cioè della circostanza di aver avuto conoscenza dei dati del trasgressore soltanto nel novembre del 2009 e delle ragioni di tale ritardata conoscenza.

Neppure tali elementi si evincono dal verbale di contestazione.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto peraltro dell'assenza in entrambi i giudizi di una fase istruttoria e dell'esiguo valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2756 R.G.A.C. dell'anno 2013, così provvede:

a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal g.d.p. di Pisa n. 1558/12, annulla il verbale della PM di Pisa n. 4198996/P del 19/7/09;

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16d79

b) Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 820,00 (di cui € 120,00 per esborsi), oltre IVA ed ulteriori accessori come per legge.

Pisa, il 18.10.17

Il giudice unico

dott. Enrico D'Alfonso

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a679

COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica
~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

Oggetto: Sentenza Tribunale n.1208/2017. Günter Glatz c/ Comune di Pisa (102c2013)

Con atto notificato al Comune di Pisa il 25/09/2013, il sig. Günter Glatz proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Pisa n. 152/2013, di rigetto dell'opposizione al verbale di contravvenzione al Codice della Strada n. 1402078/P/2009, elevato dalla Polizia municipale di Pisa in data 19/7/09.

Parte attrice chiedeva la totale riforma della sentenza con il conseguente annullamento del verbale presupposto, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 201, c. 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285. Ad avviso del sig. Glatz, infatti, non sarebbe stato rispettato il termine perentorio di 360 giorni, previsto dal Codice della Strada per la notifica della violazione nei confronti di chi risiede all'estero. L'attore eccepiva, altresì, la violazione e falsa applicazione della normativa interna ed internazionale relativa alla notifica di atti all'estero.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma della sentenza del Giudice di pace n. 1558/12.

Questa difesa riteneva, infatti, che il Giudice di Pace avesse correttamente accertato la validità della notifica, ritenendo rispettato il termine dei 360 giorni. Infatti nel caso che l'organo accertatore non sia nelle condizioni di conoscere immediatamente i dati dell'effettivo trasgressore, il *dies a quo* per il decorso del termine deve essere considerato il momento nel quale l'Amministrazione é "*posta in grado di provvedere alla sua identificazione*", così come dispone l'art. 201 c. 1 del C.d.S.

Più precisamente, la Sepi s.p.a, affidataria del servizio di gestione delle notifiche dei verbali, aveva avuto conoscenza dei dati del sig. Glatz solo nel mese di novembre 2009; pertanto solo da quella data potranno decorrere i termini per la notifica del verbale.

Il Tribunale ha, comunque, accolto l'appello facendo presente che con sentenza n.198/1996 la Corte costituzionale ha ritenuto "assolutamente insuperabile" il termine di giorni 360 previsto per la notificazione ai soggetti residenti all'estero.

Il Giudice ha conseguentemente condannato il Comune al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado, somme di cui si chiede il riconoscimento quale debito fuori bilancio.

Pisa 19/10/2017

Il funzionario p.o.

avv. Gloria Lazzeri

STUDIO LEGALE PETROCCHI - Associazione Professionale - VIA C. MENOTTI, 28 - 50136 FIRENZE
TEL. 055/5004435/21 - FAX 055/5004421 - e-mail: studiopetrocchi@petrocchilaw.com - P. I.V.A: 06126700480
Banca: Credito Valtellinese, Sede Firenze; Codice IBAN: IT14D0521602804000004462222; Codice BIC (Swift) BPCVIT2S

NOTULA PRO-FORMA *Firenze,*

CLIENTE: Herrn
GUNTER GLATZ
Schwablweg 7
D - GRASBRUNN

Oggetto: GLATZ / Comune di Pisa

RIEPILOGO GENERALE

1) Spese anticipate			€	120,00
2) Diritti, onorari e spese imponibili	€	700,00		
3) Spese generali forfettarie 15% su €	€	105,00		
4) Totale (voci 2+3)	€	805,00		
5) Fondo spese (notula n. del)	€			
6) Totale (voci 4-5)	€	805,00		
7) Cassa previdenza 4%	€	32,20		
8) I.V.A. 22% su importo voci 6+7	€	184,18		
9) Totale (voci 6+7+8)	€	1.021,38	€	1.021,38
10) Totale generale (voci 1+9)			€	1.141,38
11) Ritenuta di acconto 20% su importo voce 6			€	
12) Totale da pagare (voci 10-11)			€	1.141,38

N.B.: Si ricorda di operare la ritenuta di acconto come sopra indicata della quale il Cliente è tenuto ad inviare la attestazione di versamento.
La documentazione relativa alle spese anticipate è conservata presso lo studio a disposizione del Cliente.

PROCURA SPECIALE ALLE LITI - PROZESSVOLLMACHT

Nella Causa - In Sachen

Günter Glatz / Comune di Pisa

Il/La sottoscritto/a - Der/Die Unterzeichnete

Günter Glatz

delega - bevollmächtigt

l'avv. Piero Petrocchi di Firenze, con studio in Viale Matteotti n. 25

presso il quale a tutti gli effetti del procedimento di cui sopra elegge domicilio, a rappresentarlo/la e difenderlo/la in ogni stato e grado del giudizio di cognizione e di esecuzione, a intimare precetto, a proporre domanda riconvenzionale e chiamata di terzi in causa, a presentare domande, istanze, memorie, comparse, conclusioni ed eccezioni, e a fare tutto quant'altro occorra per il buon esito della causa. Il/La sottoscritto/a dà facoltà al suddetto procuratore di nominare altri procuratori, anche residenti in diverso distretto di Corte d'Appello, ivi eleggere domicilio e farsi sostituire. Autorizza inoltre espressamente a transigere e rilasciare quietanza, incassare somme dovute al/alla sottoscritto/a, con promessa di rato e valido.

in dessen Kanzlei er/sie für das obige Verfahren seine/ihre zustellungsfähige Anschrift hat, ihn/sie in jedem Abschnitt und jeder Instanz des Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahrens zu vertreten und zu verteidigen, Zahlungsaufforderungen zustellen zu lassen, Widerklage zu erheben, den Streit zu verkünden, Klagen, Anträge und Schriftsätze einzureichen, Einwendungen zu erheben und alles weitere, was zum Erfolg der Sache erforderlich sein sollte, zu veranlassen. Der Bevollmächtigte ist befähigt, andere Bevollmächtigte auch in anderen Oberlandesgerichtsbezirken zu bestellen, sie zum Empfang von Zustellungen zu ermächtigen und sich von ihnen vertreten zu lassen. Ferner ist er ausdrücklich ermächtigt, Vergleiche abzuschließen, Quittungen auszustellen, an die/den Unterzeichnete/n zu erstattenden Beträge in Empfang zu nehmen. Alle von ihm vorgenommenen Handlungen werden hiermit für verpflichtend erklärt.

Firma - Unterschrift

Autentica di firma - Unterschriftsbeglaubigung

Die Übereinstimmung der vor-/umstehenden Abschrift (Ablichtung usw.) mit der Prozessvollmacht (genaue Bezeichnung der Urkunde) wird hiermit amtlich beglaubigt.

Die Beglaubigung dient der Vorlage bei Gericht (Behörde)

Grasbrunn, den 22.03.2011

Gemeinde Grasbrunn

i.A.

BAYERN GEMEINDE GRASBRUNN